

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 26.03.1998

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra di marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3

Sulle strade di proprietà comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati o esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 4

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico, che vi provvede sentito il parere del Comando dei Vigili Urbani.

Art. 5

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica:

- 1) Planimetria con indicazioni per l'individuazione del passo carrario;
- 2) Documentazione fotografica con indicazione dei coni ottici;
- 3) Ricevuta di versamento a favore del Comune per le spese di sopralluogo ed istruttoria (calcolata in £. 50.000);
- 4) Atto d'impegno da parte del richiedente a depositare presso il Tesoriere Comunale una somma a titolo di deposito cauzionale in caso di esecuzione di lavori, il cui importo verrà determinato di volta in volta dall'ufficio istruttore, deposito che verrà restituito a seguito di certificato liberatorio di regolare esecuzione delle opere.

Art. 6

L'istruttoria deve tenere conto degli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e principalmente deve attenersi alle norme relative alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione.

Art. 7

L'ente può negare l'autorizzazione di accesso in zone difficili che non garantiscano sufficienti condizioni di sicurezza e di fluidità della circolazione.

Art. 8

Non tutte le aperture sulle strade già esistenti debbono essere autorizzate a passo carrabile, ma bisogna tener conto della larghezza della strada e della capienza dei locali per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

Art. 9

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche anche ambientali e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale, devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto.

Art. 10

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione allegato alla presente, indica le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, di cui al successivo art. 11; la durata dell'autorizzazione non può eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 11

Per ogni passo carrario autorizzato è dovuto un canone, a favore del Comune, da corrispondere in annualità. L'ammontare dell'annualità sarà calcolata in ragione dell'area di interruzione occupata dal "passo carrario". Per i "passi carrai" che non occupano superficie l'ammontare dell'annualità sarà calcolata in ragione di n. 1 metro quadrato per ogni metro lineare della sua larghezza.

La tariffa per ogni metro quadro sarà la seguente:

- Categoria prima.....£. 32.000
- Categoria seconda.....£. 24.000
- Categoria terza.....£. 16.000

Le suddette categorie coincidono con quelle determinate per l'imposta TOSAP.

Art. 12

Ogni passo carrario autorizzato deve essere individuato con un segnale indicato dal regolamento del Codice della Strada che deve avere dimensioni normali di cm 40 per 60 o di dimensioni maggiorate di cm 60 per 90.

Sulla parte alta del segnale deve essere indicato: "Comune di Gragnano", in basso il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio.

La mancata indicazione di uno degli elementi suddetti comporta l'inefficacia del divieto.

Art. 13

Il segnale "passo carrabile" indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada.

Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio competente, previo rimborso spese.

In mancanza di segnali disponibili nel deposito comunale, può essere presentato all'Ufficio competente anche dall'interessato.

Art. 14

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, per cui sarà intestato all'Amministratore pro-tempore del condominio che provvederà per le proprie competenze a determinare le quote dei condomini.

Art. 15

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 16

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.